

LE MANIFESTAZIONI ED I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- INDICAZIONI PROCEDURALI E DI PREVENZIONE INCENDI PER LE COMMISSIONI DI VIGILANZA -



Premessa

Le norme tecniche ed i vari chiarimenti emessi nel corso del tempo hanno portato ad una definizione di “locale di pubblico spettacolo” non sempre univoca e di immediata identificazione e ad interpretazioni procedurali disomogenee, in particolare in occasione delle manifestazioni temporanee dove si riscontrano una gran varietà di situazioni diverse.

Si è pertanto ritenuto necessario realizzare il presente documento - con lo scopo di rendere più chiara l'individuazione delle attività da considerarsi di pubblico spettacolo ed univoca l'interpretazione delle procedure, al fine di rendere uniforme l'attività di controllo da parte del personale del Comando dei Vigili del Fuoco, delle Commissioni Locali di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo e delle Amministrazioni Comunali competenti tramite i propri organi (Polizia Locale, Uffici SUAP e Uffici Tecnici).

Sono stati identificati i locali e le attività da considerarsi di pubblico spettacolo e quindi rientranti nel potere di controllo della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS.

E' riportata una sintesi della normativa procedurale e tecnica aggiornata con i più recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno.

E' elencata, suddivisa per tipologia di attività, la documentazione da presentare per l'esame progetto e per il successivo sopralluogo della Commissione.

Sono stati inoltre realizzati degli schemi grafici esemplificativi al fine di rendere immediatamente comprensibili le caratteristiche che devono avere le installazioni temporanee.

Si è ritenuto utile, infine, riportare alcune linee guida per la realizzazione di allestimenti per feste paesane o attività similari dove non sono presenti attività di pubblico spettacolo e per le quali non è previsto il controllo delle Commissioni di Vigilanza.

Si precisa che dal presente documento restano escluse norme ed indicazioni in materia sanitaria, di impatto acustico, di sicurezza e igiene sugli ambienti di lavoro, di viabilità, ecc, che sono in capo ai rispettivi Enti di competenza e Organi di controllo.

INDICE

Definizione di locale di pubblico spettacolo	pag.	1
Le attività ed i locali che non rientrano nella definizione di pubblico spettacolo ...	pag.	3
Manifestazioni con presenza di equidi	pag.	4
Sfilate di carri allegorici	pag.	4
La Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo	pag.	4
Limiti della Commissione Comunale di Vigilanza	pag.	5
Manifestazioni periodiche ripetitive	pag.	5
Manifestazioni con numero di persone inferiore a 200	pag.	6
Normativa tecnica di riferimento	pag.	6
Vigilanza Antincendio	pag.	7
Personale addetto antincendio	pag.	8
Voltura per cambio di titolarità	pag.	8
Modifiche alle attività	pag.	8

Allegato 1

Documentazione da produrre alla C.V.L.P.S. per esame progetto e per il sopralluogo

.....	pag.	9
A) Attività di pubblico spettacolo a carattere permanente	pag.	10
B) Impianti sportivi	pag.	14
C) Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo all'aperto	pag.	18
D) Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo "teatri tenda" e simili	pag.	22
E) Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo "circhi-spettacoli viaggianti"	pag.	27

Allegato 2

Sintesi delle misure tecniche per l'installazione di strutture per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

.....	pag.	31
Elenco sintetico delle misure tecniche	pag.	32
Schemi esemplificativi	pag.	37

Allegato 3

Linee guida per l'installazione delle attività di spettacolo viaggiante	pag.	39
---	------	----

Allegato 4

Linee guida per l'installazione di strutture per le sagre e feste paesane e manifestazioni analoghe in assenza di attività di pubblico spettacolo

pag.	42
------	----

• **DEFINIZIONE DI LOCALE DI “PUBBLICO SPETTACOLO”**

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

1. i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:
 - a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
 - b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).
2. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:
 - a. teatri,
 - b. cinematografi,
 - c. cinema-teatri,
 - d. auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento),
 - e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
 - f. sale da ballo e discoteche,
 - g. teatri tenda,
 - h. circhi,
 - i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
 - j. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
 - k. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.
3. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
6. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:
 - a. locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti;
 - b. modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
 - c. aree libere per il ballo;
 - d. dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e. quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;
7. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

8. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);
9. parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
10. stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);
11. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
12. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

- A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- B) un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);
- C) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

• **LOCALI ED ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI "LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO"**

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

- 1) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
 - a. accesso libero senza sovrapprezzo,
 - b. è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti,
 - c. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
 - d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale,
 - e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)*;

* Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 "In generale, comunque, per attività temporanee, [...] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita."
- 2) le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996:
 - a. i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,
 - b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti,
 - c. i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo,
 - d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone,
 - e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- 3) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
- 4) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- 5) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- 6) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 7) impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- 8) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- 9) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;
- 10) singole giostre dello spettacolo viaggiante o gruppi di attrazioni (è poco rilevante il numero) in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.

• MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con ordinanza n. 21 del 21.07.2009, ha stabilito, all'art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali.

• SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Con Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito quanto segue:

"- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante ... (omissis);

- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, "i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 06.03.2001. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale. Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto, ai sensi del D.M. 22.02.1996, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco."

• LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

L'art. 141 del R.D. 06/05/1945 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 stabilisce:

"Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti."

L'art. 141 bis prevede che:

"La Commissione Comunale è così composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.
- ...(omissis)...

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

...(omissis)...

Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141 primo comma lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo."

Tale indicazione è da ritenersi riferita a quei controlli periodici, ritenuti opportuni o necessari, da effettuarsi in attività già insediate e verificate dalla Commissione nella sua intera composizione e regolarmente autorizzate all'esercizio. Non è pertanto da ritenersi utilizzabile la commissione nella sua composizione "ridotta" per le verifiche, tramite sopralluogo, di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 141, di un locale od attività di pubblico spettacolo, sia temporaneo che di tipo permanente.

• LIMITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

- **locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone,**
- **altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone.**

Oltre tali limiti la competenza è della **Commissione Provinciale di Vigilanza** con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945.

In ogni caso i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiore ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.

• MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE

L'art. 141 comma 3 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, prevede, per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, la possibilità di non effettuare una nuova verifica, per le manifestazioni temporanee per le quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. E' così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica. Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare montaggio degli

stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, da parte di tecnico abilitato sull'idoneità delle strutture portati, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37.

Ferma restando la possibilità di compiere i controlli periodici previsti dall'art. 141 lett. e), la Commissione di Vigilanza potrà procedere comunque al controllo per ogni nuova installazione, qualora, per la natura dei luoghi, ritenga necessario una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

• **MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A 200**

Si premette che il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento.

Negli altri casi, così come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq.

L'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs 222/2016 riporta "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno."

Resta comunque necessaria l'autorizzazione Comunale così come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4. L'istanza, la documentazione e l'eventuale comunicazione vanno presentate tramite il SUAP.

La Legge 07.10.2013 n. 112 che, all'art 7 recita:

"a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»".

• **NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO**

Un elenco indicativo e non esaustivo della normativa tecnica applicabile alle attività di pubblico spettacolo ed ai connessi impianti ed attività a rischio specifico è il seguente:

1. D.M. 19.08.1996,
2. D.M. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 per gli impianti di riscaldamento e cucine (per potenza superiore a 35 Kw),
3. D.M. 13.07.2011 per i gruppi elettrogeni,
4. D.M. 18.03.1996 per gli impianti sportivi,
5. D.M. 20.12.2012 per gli impianti antincendio di protezione attiva,
6. D.M. 14.05.2004 per i depositi fissi di G.P.L.,
7. Circ. 74/56 per i depositi ed impianti con bombole di G.P.L.,
8. Norme UNI e CEI specifiche,
9. Chiarimenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e Sociale, prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21.02.2013 e prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013,

10. Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 Disposizioni (del D.Lgs. 81/08 - ndr) che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

Per quanto riguarda le procedure antincendio da seguire, si fa presente che il D.P.R. 01.08.2011 n. 151 ha ridefinito, all'allegato I, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, escludendo dalle stesse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Con note prot. n. 0009131 del 28/07/2015 e prot. n. 5918 del 19/05/2015, l'Area Prevenzione Incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in risposta a specifici quesiti, ha comunicato che le attività accessorie temporanee legate a manifestazioni di pubblico spettacolo o a mostre temporanee, sono da considerarsi anch'esse non soggette.

Per le altre attività, ovvero quelle a carattere fisso, si devono applicare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011:

- attività di categoria A: presentazione di SCIA al Comando VVF competente,
- attività di categoria B: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF,
- attività di categoria C: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF.

• VIGILANZA ANTINCENDIO

L'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di Vigilanza Antincendio, ai sensi della Legge 966/65 e D. Lgs. 139/2006 art. 18, oltre quando prescritto dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, sussiste anche nei casi elencati dall'allegato al D.M. 22.02.96 n. 261, ovvero:

- a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
- b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
- c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
- d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
- g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
- h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, su segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel paragrafo precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione va fatta attraverso accertamento mediante sopralluogo da parte della Commissione.

Il servizio è reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio a titolo oneroso in conformità a quanto previsto all'art. 18 del D.Lgs. 139/2006.

- **PERSONALE ADDETTO ANTINCENDIO**

Il punto 18.3 del Titolo XVIII del D.M. 19.08.1996 prevede che il titolare dell'attività di Pubblico Spettacolo individui alcuni addetti, sempre presenti, che in caso di incendio od altro pericolo possano mettere in atto le procedure di sicurezza previste dal piano di sicurezza antincendio o di emergenza.

Ai sensi dell'art. 18 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve:

“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”.

Il personale individuato come addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio deve essere in possesso di attestato di partecipazione ad un corso specifico per attività a rischio medio (allegato IX al D.M. 10.03.1998).

In caso di attività di pubblico spettacolo con un numero di persone superiore a 100, gli addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 609/96 a seguito di esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (allegato X al D.M. 10.03.1998).

- **VOLTURA PER CAMBIO DI TITOLARITA'**

Per i casi di cambio di gestione o titolarità delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il D.M. 07.08.2012 all'art. 9 prevede la presentazione di una dichiarazione (modello Ministeriale PIN7) nel quale il subentrante dichiara che le condizioni di sicurezza presenti al momento della SCIA o del rilascio del C.P.I. non sono state modificate. La dichiarazione potrà, ovviamente, essere rilasciata solamente qualora il subentrante sia in possesso del fascicolo tecnico, contenente tutta la documentazione tecnica relativa all'attività, e di attestazione del precedente titolare nel quale lo stesso dichiara di non aver effettuato da parte sua nessuna modifica.

- **MODIFICHE ALLE ATTIVITA'**

L'art. 3 del D.P.R. 151/2011 prevede che le modifiche delle attività esistenti che comportino un aggravio del rischio siano soggette a nuova valutazione del progetto, qualora l'attività sia in categoria B o C. Mentre l'art.4 comma 6 prevede che siano riavviate le procedure descritte nello stesso articolo (presentazione di SCIA), nei casi di modifiche sostanziali che non aggravino il rischio. I casi di aggravio del rischio sono sintetizzati nell'allegato IV del D.M. 07.08.2012. Per le modifiche non sostanziali il D.M. 07.08.2012 art. 4 comma 8 prevede che le stesse siano documentate al Comando competente al momento della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prevista all'art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva:

Categoria attività art. 2 comma 3 DPR 151/2011	Modifiche non sostanziali	Modifiche sostanziali senza aggravio del rischio	Modifiche sostanziali con aggravio del rischio
A	Comunicazione e documentazione al momento del rinnovo (art. 5)	SCIA (art. 4) + dich. non aggravio	SCIA (art. 4)
B	Comunicazione e documentazione al momento del rinnovo (art. 5)	SCIA (art. 4) + dich. non aggravio	Valutazione progetto (art. 3) + SCIA (art. 4)
C	Comunicazione e documentazione al momento del rinnovo (art. 5)	SCIA (art. 4)+ dich. non aggravio (rilascio CPI)	Valutazione progetto (art. 3) + SCIA (art. 4 - rilascio CPI)

ALLEGATO 1

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA
C.V.L.P.S. PER L'ESAME DEL PROGETTO E PER IL
SOPRALLUOGO**

A) ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	1. Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, comprensivi di: a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti: - l'ubicazione del fabbricato; - le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco; - la destinazione d'uso delle aree circostanti; - il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.); b) piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenzianti: - la destinazione d'uso di ogni ambiente; - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; - la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; - l'ubicazione dei servizi igienici; - le misure di protezione antincendio; - gli impianti termici o di cottura; In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi); 2. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato: - il tipo di spettacolo e/o intrattenimento individuato tra quelli previsti all'art. 1 del D.M. 19.08.1996; - l'affollamento previsto; - l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996 e ss.mm.ii.; - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai DD.MM. 26.06.1984, 10.03.2005, 15.03.2005 e segg.; - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo i DD.MM. 16.02.2007 e 09.03.2007; - la descrizione degli interventi strutturali, ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.
Impianti di protezione antincendio	1. Specifica d'impianto degli impianti di protezione attiva antincendio (idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.) redatta ai sensi del D.M. 20.12.2012, oppure schema e relazione tecnica, nel rispetto del D.M. 19.08.1996, per gli impianti esistenti non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 20.12.2012.
Impianti elettrici	1. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente: - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici con la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;

	- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, sulla trasformazione e sull'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Strutture	1. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n. 1086 del 05.11.1971 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.
Impianti di ventilazione	1. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento, estivo ed invernale, nel rispetto dei D.M. 19.08.1996, D.M. 31.03.2003, D.M. 15.03.2005, nei quali siano evidenziati: - le caratteristiche di reazione al fuoco delle varie condotte e degli eventuali isolanti; - le condotte di mandata e di ripresa; - il posizionamento della presa d'aria; - le caratteristiche termoigrometriche garantite; - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona; - le caratteristiche della filtrazione dell'aria; - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; - la posizione e il funzionamento dell'unità trattamento aria; - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
Impianti termici e di cottura	1. Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli impianti ed ai locali interessati con la descrizione delle misure di sicurezza previste nel rispetto della normativa tecnica applicabile (D.M. 12.04.1996, D.M. 28.04.2005, ecc.).

N.B.: I responsabili delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento ubicate in locali con capienza superiore a 100 posti, oppure di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal Decreto stesso (valutazione del progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e relativa ai dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, prodotti protettivi, condotte di ventilazione, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti; 2. certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti, (modello Ministero dell'Interno CERT.REI), a firma di professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
Impianti elettrici	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori (elaborato grafico as-built, schede tecniche e certificati dei materiali utilizzati, ecc.); 2. copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche periodiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.
Impianti di protezione antincendio	1. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.); 2. dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.); 3. deve essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione redatto dall'installatore dell'impianto, ai sensi del D.M. 20.12.2012.
Strutture	1. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.
Impianti di ventilazione	1. Dichiarazione di conformità degli impianti di ventilazione e condizionamento, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori e degli schemi funzionali.
Carichi sospesi	1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile): • documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; • schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; • certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema,

come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza, quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Impianti termici	1. Dichiarazione di conformità relativa agli impianti termici ed all'impianto di adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori; 2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici.
Gestione Sicurezza	1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X); 2. il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19.08.1996 e dall'art. 6 del DPR 151/2011 ed il piano di emergenza dovranno essere resi disponibili in occasione delle visite da parte degli organi di controllo.
Varie	1. Copia della SCIA, ove prevista, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

B) IMPIANTI SPORTIVI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	1. Elaborati grafici, redatti con simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, comprensivi di: a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti: - l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna; - le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco; - la destinazione d'uso delle aree circostanti; - il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.); b) piante in scala 1:100 o 1:200 ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo ed evidenziando in particolare: - la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio; c) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e prospetti, in scala 1:100; In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi); 2. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato: - il tipo di attività sportiva; - l'affollamento previsto; - l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii. (per eventuali deroghe si richiama quanto previsto dall'art. 22 del D.M. 18.03.1996); - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai D.M. 26.06.1984, 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg.; - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007; - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; - le misure di protezione antincendio.
Impianti di protezione antincendio	1. Specifica d'impianto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.) redatta ai sensi del D.M. 20.12.2012, oppure schema e relazione tecnica dell'impianto, nel rispetto del D.M. 18.03.1996, per gli impianti esistenti non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 20.12.2012.
Impianti elettrici	1. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente: - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;

	- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, sulla trasformazione e sull'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Strutture	1. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n. 1086 del 05.11.1971 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.
Impianti di ventilazione	1. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento, estivo ed invernale, nel rispetto dei D.M. 18.03.1996, D.M. 31.03.2003, D.M. 15.03.2005 nei quali siano evidenziati: - le caratteristiche di reazione al fuoco delle varie condotte e degli eventuali isolanti; - le condotte di mandata e di ripresa; - il posizionamento della presa d'aria; - le caratteristiche termoigrometriche garantite; - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona; - le caratteristiche della filtrazione dell'aria; - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; - la posizione e il funzionamento dell'unità trattamento aria; - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
Impianti termici	1. Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli impianti ed ai locali interessati con la descrizione delle misure di sicurezza previste nel rispetto della normativa tecnica applicabile (D.M. 12.04.1996, D.M. 28.04.2005, ecc.).

N.B.: I responsabili degli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, oppure di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, e quindi soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal Decreto stesso (esame del progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni tecniche di cui all'art. 20 del D.M. 18.03.1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e relativa ai dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, prodotti protettivi, condotte di ventilazione, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti; 2. certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati (modello Ministero dell'Interno CERT.REI), a firma di professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
Impianti elettrici	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori (elaborato grafico as-built, schede tecniche e certificati dei materiali utilizzati, ecc.); 2. copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22/10/2001.
Impianti di protezione antincendio	1. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.); 2. dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.); 3. deve essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione redatto dall'installatore dell'impianto, ai sensi del D.M. 20.12.2012.
Strutture	1. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune (su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato).
Impianti di ventilazione	1. Dichiarazione di conformità degli impianti di ventilazione e condizionamento, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori e degli schemi funzionali.
Carichi sospesi	1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile): • documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; • schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; • certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata

dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Impianti termici	1. Dichiarazione di conformità relativa all'installazione degli impianti termici ed all'impianto di adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori; 2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici.
Gestione Sicurezza	1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X); 2. il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 18.03.1996 e dall'art. 6 del DPR 151/2011 ed il piano di emergenza, dovranno essere resi disponibili in occasione delle visite da parte degli organi di controllo.
Varie	1. Copia della SCIA, ove prevista, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

C) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: - l'area che verrà utilizzata per la manifestazione; - la recinzione e le relative aperture per l'esodo; - l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stands, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre ed attrazioni; - l'ubicazione dell'area destinata al pubblico; - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e delle altri mezzi di spegnimento fissi e portatili; - l'ubicazione dei servizi igienici previsti; - le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996. 2. piante e prospetti in scala idonea (1:200 p 1:100) riportanti in dettaglio: - i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi); - la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione. 3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati allestimenti scenici e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984; - l'affollamento previsto nei vari spazi/locali; - il sistema di controllo degli accessi. - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse; 4. descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante: - schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate; - i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; - i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; - le modalità di ancoraggio e/o di controvento; - le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.). N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti.
Impianti elettrici	1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente: - la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;

	- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Impianto gas	1. Progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in conformità alle norme tecniche vigenti in funzione della potenza singola e totale degli apparecchi: UNI 7129-7131-11528 e D.M. 12/04/1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.), a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.).
Strutture	1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate; 2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.
Impianto elettrico	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, <u>per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebi, ecc.)</u> . In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche; 2. rapporto di verifica <u>per le parti di impianto elettrico posto all'esterno</u> (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: • esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; • prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; • prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; • verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT); • prova di funzionamento degli interruttori differenziali; • prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati); • verifica della caduta di tensione lungo le linee; • verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra; • verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.
Carichi sospesi	1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile): • documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; • schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; • certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

	A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
	B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
	C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
	D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
	E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
	F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
	G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato
(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo. • attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.			
Impianto gas	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas, redatta dalla ditta installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori, riferita alle norme UNI per impianti con potenze termiche fino a 34,89 KW o al D.M. del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori.		
Gestione Sicurezza	1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X).		

D) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO "TEATRI TENDA" E SIMILI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	1. Planimetria, redatta con simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983 in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altezza ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inoltre: - la recinzione e le relative aperture per l'esodo; - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili; - l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.); - le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996, in particolare la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni; 2. pianta delle strutture in scala 1:100 o 1:200, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; - la disposizione degli allestimenti; - l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti; - l'ubicazione dei servizi igienici; 3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; - l'affollamento previsto; - i requisiti di resistenza al fuoco, qualora richiesta, degli eventuali elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007; - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984; - il sistema di controllo degli accessi; - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse; - le caratteristiche delle strutture, in particolare per quanto riguarda i carichi ed i sovraccarichi di progetto, le particolari limitazioni di esercizio previste (velocità del vento, neve, ecc.), le modalità di ancoraggio e/o di controvento; - la conformità delle installazioni, con la configurazione prevista, ai progetti delle strutture prefabbricate.
Impianti elettrici	1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente: - la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali

	delle protezioni; - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Impianti di riscaldamento e cottura	1. Progetto dell'impianto, dove previsto, delle linee di adduzione gas e di riscaldamento o cottura, o schema dell'impianto; 2. relazione sugli impianti di cottura, riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano riportati, tra l'altro, l'indicazione sui sistemi di sicurezza e sulle prescrizioni imposte dalla norme tecniche vigenti (UNI 7129, UNI 7131, UNI 11528, D.M. 12.04.1996, D.M. 28.04.2005, ecc.), la potenzialità ed il posizionamento del generatore di calore o degli apparecchi di cottura e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alle strutture a tenda; 3. schema distributivo e relazione relativa all'impianto di ventilazione con l'ubicazione delle serrande tagliafuoco, la reazione al fuoco delle condotte in conformità al D.M. 31.03.2003 e D.M. 15.03.2005.
Strutture	1. Progetto di ogni struttura installata, firmato da tecnico abilitato, riportante in particolare: - schema delle caratteristiche (superficie, altezza, conformazione) di tutte le strutture installate; - i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; - le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.); - le modalità di ancoraggio e/o di controvento riferite alle condizioni specifiche di installazione. N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.), a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, tendoni, rivestimenti, sedie, condotte di ventilazione, ecc.).
Strutture	1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate; 2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura rilasciata dalla ditta installatrice.
Impianto elettrico	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, <u>per le parti di impianto poste all'interno dei tendoni</u> . La dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori, dello schema dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e della relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Qualora l'impianto elettrico di tipo mobile sia preassemblato e precabato in stabilimento e l'installazione avvenga di volta in volta esclusivamente con allacciamenti tramite connettori a presa, dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità iniziale del costruttore ed una dichiarazione di corretta installazione dell'installatore, nella quale si attesti anche che le parti di impianto utilizzate sono quelle comprese nella dichiarazione di conformità iniziale. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche; 2. rapporto di verifica <u>per le parti di impianto elettrico posto all'esterno</u> (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: • esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; • prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; • prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; • verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT); • prova di funzionamento degli interruttori differenziali; • prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati); • verifica della caduta di tensione lungo le linee; • verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra; • verifica dell'autonomia di fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.
Carichi sospesi	1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile): • documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; • schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta

sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;

- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Impianti termici e/o di cottura	1. Dichiarazione di conformità relativa all'installazione degli apparecchi termici ed all'impianto di adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori; 2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici.
Varie	1. Nel caso di attività di tipo fisso ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi, (es. impianti termici di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 116, gruppi elettrogeni con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa uguale o superiore a Kg 75, depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta copia della SCIA

	presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).
Gestione Sicurezza	1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 Ali. XI e X).

E) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO "CIRCHI - SPETTACOLI VIAGGIANTI"

Dalla nota prot. n. 557/PAS/U/005089/13500. A del 14.03.2013 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza: "...Va precisato che, nei casi di cui si tratta [installazione di un numero rilevante di attrazioni, in zona sufficientemente delimitata – vedi punto 11 di pagina 2], oggetto della verifica della Commissione di Vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, ecc..

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità Comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.) Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.)."

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	1. Planimetria, redatta con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983 in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante: - l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti; - la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo; - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze; - l'ubicazione delle varie attrazioni; - la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni; - l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.); - l'ubicazione dei servizi igienici; 2. per i circhi: - copia del libretto dell'attività nel quale siano riportate le piante dei vari locali aperti al pubblico con l'ubicazione dei posti a sedere ed in piedi, delle vie di esodo interne; 3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; - le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza; - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e segg.; - l'affollamento massimo previsto; - le misure per la gestione degli accessi all'area o locale; - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel
----------	---

	campo di applicazione delle stesse.
Impianti elettrici	1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente: - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Varie	1. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso del nulla osta di Agibilità Ministeriale di cui alla Legge n.337 del 18.03.1968.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Strutture	1. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18.05.2007, relativa a tutti gli aspetti di sicurezza, attestante il rispetto della regola dell'arte, di quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e nel libretto dell'attività. La dichiarazione può essere sottoscritta dal gestore se in possesso di titolo abilitativo a seguito superamento di apposito corso formativo (D.M. 18.05.2007 art. 6 comma 3, D.M. 16.06/008). In caso contrario deve essere firmata da un tecnico abilitato; 2. verbale di verifica annuale prevista dall'art. 7 del D.M. 18.05.2007, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. L'esito della verifica deve essere riportato nel libretto dell'attività.
Impianto elettrico	1. (solo per i circhi) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.01.2008, n. 37 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice <u>per le parti di impianto poste all'interno dei tendoni</u>. Per le parti di impianto elettrico di tipo mobile, preassemblato e precablato in stabilimento e la cui installazione avvenga di volta in volta esclusivamente con allacciamenti tramite connettori a presa, potrà essere presentata la dichiarazione di conformità iniziale del costruttore ed una dichiarazione di corretta installazione dell'installatore o del gestore abilitato, nella quale si attesti anche che le parti di impianto utilizzate sono quelle comprese nella dichiarazione di conformità iniziale. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche; 2. (solo per i circhi) rapporto di verifica <u>per le parti di impianto elettrico posto all'esterno</u> (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: - esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; - prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; - prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; - verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT); - prova di funzionamento degli interruttori differenziali; - prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati); - verifica della caduta di tensione lungo le linee; - verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra; 3. (altre attrazioni viaggianti) la conformità del collegamento elettrico può essere compresa nella dichiarazione firmata dal gestore abilitato esclusivamente nei casi di installazione effettuata in area attrezzata ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga da apposito quadro singolo già predisposto, dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Diversamente, anche quando è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico deve essere redatta da tecnico abilitato, riportando le verifiche previste al punto 2. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
Carichi sospesi	1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e

della Difesa Civile):

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Varie

1. Da rendere disponibile per la verifica in sede di sopralluogo:
 - a. Copia del manuale d'uso e manutenzione previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.M. 18.05.2007;
 - b. copia del libretto delle attività previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera b) del D.M. 18.05.2007 (aggiornato con la registrazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione).

ALLEGATO 2

SINTESI DELLE MISURE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO E SCHEMI ESEMPLIFICATIVI

SINTESI MISURE TECNICHE

Nel presente allegato sono state riportate, al fine di un più facile adempimento e rispetto, le principali misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per l'installazione di strutture, locali ed impianti per la realizzazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo (sono comprese le strutture utilizzate per le feste paesane nelle quali è presente l'aspetto del pubblico spettacolo o trattenimenti danzanti). L'elenco comunque non è da considerarsi esaustivo e pertanto si rimanda, per un maggior approfondimento, alla lettura completa delle norme specifiche.

Vengono proposte anche alcune tavole con gli schemi esemplificativi per favorire la comprensione delle misure descritte.

Area di installazione	D.M. 19.08.1996 punti 2.1.3 (tutte le attività)	1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti: a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10 %, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m).
	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	2. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
Distanze di sicurezza	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	1. Tra i tendoni adibiti a pubblico spettacolo (anche se parzialmente destinati a spettacolo, per es. capannoni per la ristorazione delle feste paesane in parte adibiti a zona ballo) e <u>tutti</u> gli altri edifici circostanti deve essere garantita una distanza di rispetto non inferiore a 20 m; 2. i tendoni e le attrazioni devono essere posizionati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio. In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m; 3. depositi (compresi depositi di bombole di G.P.L. e depositi di legna o carbonella a servizio della manifestazione) e laboratori devono essere ubicati all'esterno del tendone e posti a distanza di almeno 6 m.
Protezione attiva	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane)	1. L'area deve essere dotata di energia elettrica e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio (UNI 70 con portata di 460 l/min);

	con attività di pubblico spettacolo)	
	D.M. 19.08.1996 punto 15.2 (tutte le attività)	2. devono essere previsti estintori nel numero di uno ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di due, aventi capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC.
Impianti elettrici	D.M. 19.08.1996 punto 13.2 (tutte le attività)	1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico; 2. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico; 3. le strutture e masse metalliche che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate ad idoneo impianto di messa a terra; 4. le strutture e masse estranee che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate in equipotenziale tra loro e ad idoneo impianto di messa a terra; 5. le strutture e masse estranee poste a distanza inferiore a 2-2,5 m da altre masse di cui al punto precedente devono essere collegate in equipotenziale tra loro; 6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in attraversamento dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o di strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4); 7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto); 8. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati, ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente.
Reazione al fuoco	D.M. 19.08.1996 punti 2.3.2 e 2.3.3 – D.M. 31.03.2003 e D.M. 15.03.2005 (tutte le attività)	1. Il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2; 2. le sedie combustibili non imbottite devono essere di classe 2 di reazione al fuoco; 3. le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco; 4. i materiali allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; 5. le condotte di ventilazione devono essere in classe A1 (0) di reazione al fuoco. I raccordi flessibili, di lunghezza non superiore a 5 volte il diametro, possono essere in classe 1. Eventuali materiali isolanti devono essere conformi al D.M. 31.03.2003, ovvero al D.M. 15.03.2005.

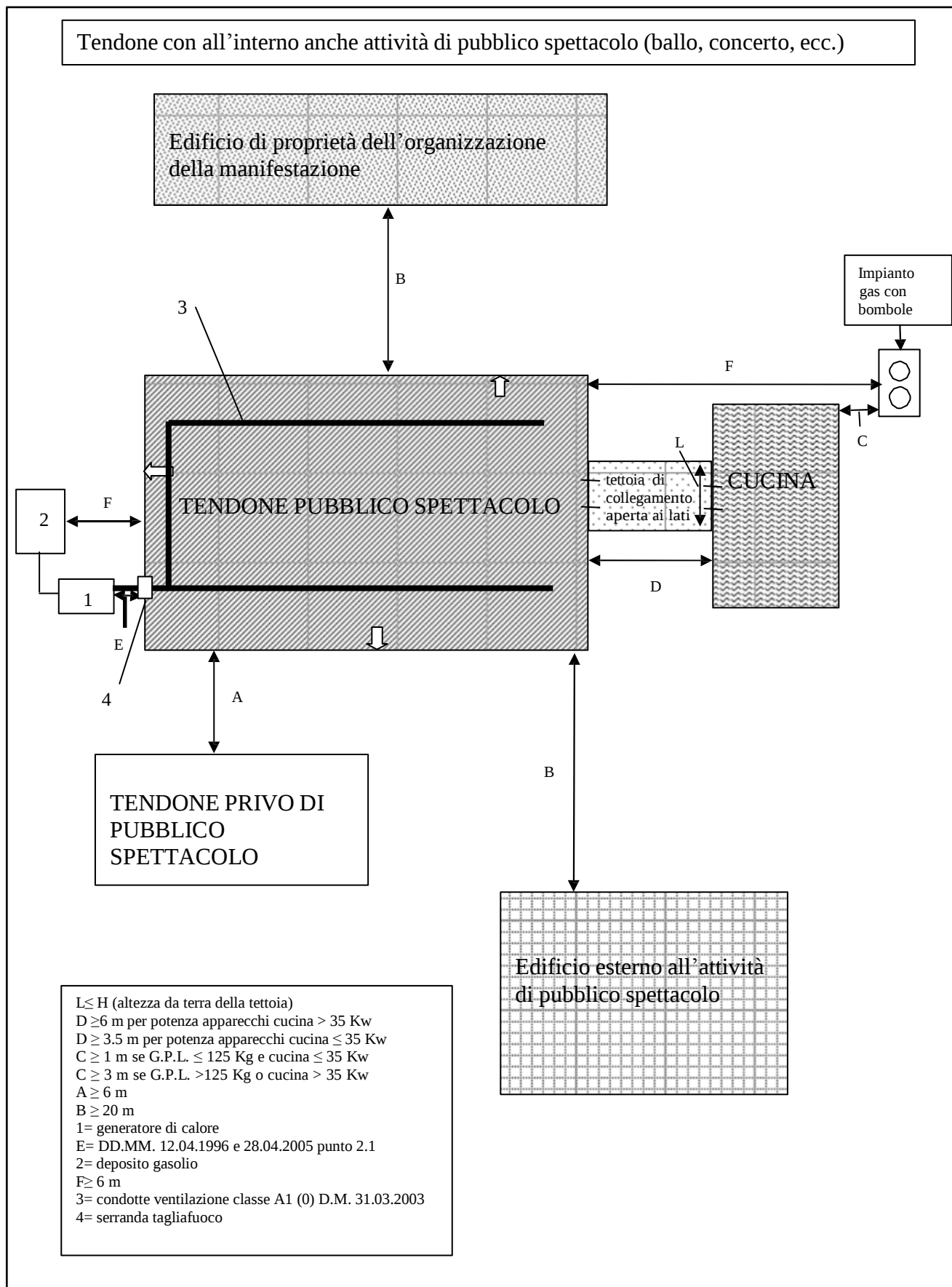
Affollamento ed esodo	D.M. 19.08.1996 punto 4.1	1. Nei locali adibiti a trattenimenti ed attrazioni varie l'affollamento va calcolato con una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato; 2. nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento va calcolato con una densità pari ad 1,2 persone per metro quadrato di superficie in pianta; 3. nei teatri, cinema, auditori, teatri tenda, circhi l'affollamento è pari al numero dei posti a sedere e di quelli in piedi autorizzati, compresi quelli per le persone con ridotte od impedito capacità motorie; 4. negli impianti sportivi adibiti occasionalmente ad attività di pubblico spettacolo a carattere non sportivo, l'affollamento deve essere calcolato con un indice di affollamento di 2 persone/mq (D.M. 06/03/2001); 5. nelle aree pubbliche nelle quali l'accesso sia libero e non controllato, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq (Chiarimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013).
	D.M. 19.08.1996 punto 4.2 (tutte le attività)	6. la capacità di deflusso per i locali al chiuso con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m dal piano esterno di riferimento è pari a 50 persone/modulo (60 cm); 7. la capacità di deflusso dei locali all'aperto non deve essere superiore a 250 persone/modulo (60 cm);
	D.M. 19.08.1996 punti 4.3.2 e 4.3.3 (tutte le attività)	8. il numero di uscite verso l'esterno non deve essere inferiore a 3 di larghezza singola non inferiore a due moduli (1,2 m). Per locali con capienza fino a 150 persone sono sufficienti due uscite di larghezza non inferiore a 90 cm (calcolate come 1 modulo).
Cucine	D.M. 12.04.1996 punto 4.4.2 – D.M. 28.04.2005 punto 4.4 - Prescrizioni del Comando	1. Le cucine con potenzialità totale degli apparecchi (alimentati a gas, liquido o solido) superiore a 35 Kw devono essere esterne al tendone e compartimentate dallo stesso con strutture REI/EI 60 (con potenzialità fino a 116 Kw) o REI/EI 120 (con potenzialità superiore a 116 Kw) e possono comunicare con lo stesso tramite disimpegno aerato conforme al punto 4.2.5 b): - superficie netta minima di 2 mq; - resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60; - aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 mq realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a densità relativa non superiore a 0,8, è consentito l'utilizzo di un camino di sezione non inferiore a 0,1 mq. In alternativa a quanto sopra riportato la cucina deve essere ubicata all'esterno del tendone e posta a distanza di almeno 6 m; 2. cucine di potenzialità totale fino a 35 Kw devono essere ubicate a distanza non inferiore a 3,5 m dal tendone (spazio scoperto D.M. 30.11.1983); 3. in ogni caso tra la cucina ed il tendone è ammessa una zona di comunicazione coperta, con elementi incombustibili, di larghezza non superiore all'altezza di

		imposta (altezza della copertura dal terreno). I lati devono rimanere aperti; 4. distanze diverse da quanto riportato ai punti 1 ultimo comma e 2 potranno essere valutate in conformità al punto S.3.8 del D.M. 03.08.2015.
Layout interno	D.M. 19.08.1996 punto 3.2 (tutte le attività)	1. La distanza tra gli schienali delle sedie con seduta fissa, tra fila e fila successiva, deve essere non inferiore a 1,1 m; 2. nei locali ed aree (anche all'aperto) non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l'impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie, disposte in gruppi di 10 file.
Impianti di riscaldamento	D.M. 12.04.1996 punto 2.1 e D.M. 28.04.2005 punto 2.1 – D.M. 19.08.1996 punti 7.4 e 8.3 – D.M. 31.03.2003	1. Gli apparecchi di riscaldamento a combustibile gassoso, liquido o solido devono essere installati in conformità ai DD.MM. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 e comunque in posizione tale da evitare la propagazione dell'incendio dal generatore al tendone; 2. i serbatoi di gasolio od i depositi di legna a servizio degli impianti devono essere posti a distanza di almeno 6 m dal tendone; 3. le condotte di ventilazione devono essere conformi al D.M. 31.03.2003; 4. nella condotta di mandata deve essere installata una serranda tagliafuoco almeno EI 30.
Gestione della sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVIII (tutte le attività)	1. deve essere attivata la gestione della sicurezza prevista nei vari punti contenuti nel titolo in oggetto.
	D.M. 10.03.1998 Allegati IX e X e Legge 609/1996 (tutte le attività)	1. Gli addetti antincendio devono aver frequentato un corso specifico per attività a rischio medio; 2. in caso di attività con un numero maggiore di 100 persone, gli addetti antincendio devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica a seguito di esame presso un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Cartellonistica di sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVII	1. In corrispondenza delle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza. 2. La cartellonistica deve indicare in particolare: a. le porte delle uscite di sicurezza; b. i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; c. l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

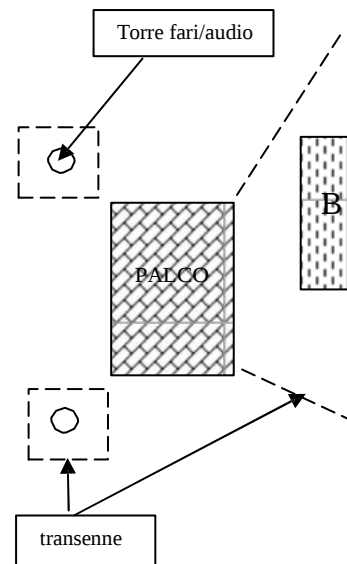
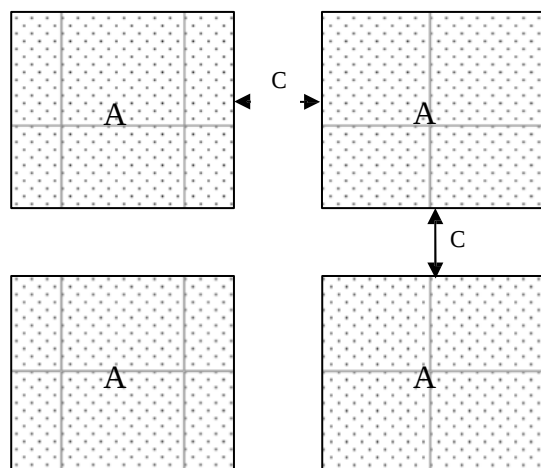
BOMBOLE DI G.P.L. ED IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

UNI TR 11246 nel campo di applicazione (potenza termica nominale totale apparecchi serviti ≤ 35 Kw e quantità complessiva di G.P.L. ≤ 125 Kg)	1. Le bombole i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50°C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore; 2. le bombole non devono essere installate: - a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni; - a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico; - a distanza minore di 3 m da altra installazione. La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di un idoneo schermo incombustibile tra le due installazioni.
Circ. 74 del 20/09/1956 per gli impianti a servizio di apparecchiatura di potenza termica nominale totale superiore a 35 Kw o > 125 Kg di G.P.L.	1. Le bombole devono essere racchiuse entro apposita cabina incombustibile; 2. qualora la cabina sia ubicata in cortili, deve distare almeno 3 m dai muri perimetrali degli edifici.
D.M. 19/08/96 punto 7.4	1. Il deposito di bombole deve distare almeno 6 m dal tendone di pubblico spettacolo.

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI



Area all'aperto o al chiuso per spettacoli con posizionamento di sedie di tipo mobile



A= gruppi di sedie non fissate al suolo
 - fissate tra loro con apposito gancio o fascette
 - massimo n. 10 sedie per fila
 - massimo 10 file
 - distanza tra gli schienali dei sedili a seduta fissa, tra fila e fila successiva, non inferiore a 1,1 m
 - sedie in classe 2 di reazione al fuoco
 B= area impianti audio/luci
 $C \geq 1,2 \text{ m}$

ALLEGATO 3

SINTESI DELLE MISURE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Di seguito viene riportato un riassunto delle misure tecniche previste dalle varie norme (D.M. 19.08.1996, D.M. 18.05.2007, D.M. 10.03.1998, Circ. 74/56, norme CEI ed UNI) ed alcune prescrizioni del Comando, al fine di una rapida e precisa applicazione.

Area di installazione	1. L'area di installazione delle attrazioni viaggianti deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime: a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10%, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m); 2. i percorsi devono essere mantenuti liberi durante la manifestazione. Nel caso di parchi di notevoli dimensioni tali percorsi devono essere garantiti anche all'interno del parco; 3. nell'area di installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante sono ammessi chioschi per la somministrazione di alimenti aventi apparecchiature alimentate con gas infiammabili, esclusivamente se gli apparecchi sono collegati a rete fissa o a singola bombola di G.P.L. La bombola, se non installata in maniera stabile, idonea ed omologata, nel mezzo, dovrà essere tenuta in luogo aerato, non accessibile al pubblico, protetta dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore e lontano dai chioschi e dalle altre attrazioni, da urti accidentali, da fonti di innesco e da aperture di fogne o di locali ubicati al di sotto del piano campagna e da altre bombole di G.P.L. L'allacciamento degli apparecchi ed il posizionamento della bombola deve avvenire nel rispetto della norma UNI TR 11426; 4. in prossimità della bombola di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC.
Distanze di sicurezza	1. La distanza tra le varie attrazioni e tra queste ed altre strutture (padiglioni, edifici, ecc.) deve essere non inferiore a quella riportata nel manuale di uso e manutenzione o nel libretto dell'attività ed in ogni caso idonea ad evitare interferenze e consentire l'accesso ai dispositivi di sicurezza e controllo; 2. la distanza tra i tendoni dei circhi e gli edifici circostanti deve essere non inferiore a 20 m e tra i tendoni e le altre attrazioni non inferiore a 6 m.
Esodo	1. Deve essere possibile l'esodo dall'area almeno in due direzioni opposte; 2. gli spazi dove è previsto il passaggio del pubblico devono essere mantenuti costantemente liberi e in ogni caso di larghezza non inferiore a 1,2 m con un'altezza libera non inferiore a 2 m.
impianti elettrici	1. Ogni parte dell'attrazione alimentata elettricamente, non segregata ed accessibile al pubblico, deve essere protetta da interruttore differenziale di bordo con soglia massima di 0,03 ampere o in sistema SELV o PELV; 2. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55; 3. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto; 4. ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune. Non è ammesso il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro); 5. ogni attrazione deve essere alimentata da proprio quadro elettrico di distribuzione o da quadro comune ma con distinte protezioni. E' da evitare l'alimentazione diretta da quadro di bordo di altra attrazione; 6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed

	adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4); 7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto); 8. le giunzioni dei cavi elettrici devono essere effettuate nel rispetto delle norme CEI; 9. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente; 10. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose tali da causare un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti; 11. qualora la distanza tra le masse metalliche di due attrazioni vicine sia tale da permettere il contatto contemporaneo da parte di una persona (2-2,5 m), tenendo conto inoltre di altri corpi metallici (transenne) che possono far diminuire tale distanza, le stesse devono essere collegate in equipotenziale tra loro.
Gestione della sicurezza	1. In ogni attrazione deve avere affissa, in posizione visibile, apposita cartellonistica riportante il regolamento e le condizioni di esercizio e le limitazioni all'accesso; 2. ogni attrazione deve tenere sempre a disposizione, per le verifiche degli organi di controllo, il libretto dell'attività ed il manuale di uso e manutenzione; 3. per i parchi di divertimento, così come definiti dall'art. 2 lettera d) del D.M. 18.05.2007, deve essere attuata la gestione della sicurezza prevista al titolo XVIII del D.M. 19.08.1996 e D.M. 10.03.1998; 4. è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.
Installazione attrazioni	1. L'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale di uso e manutenzione; 2. qualora previsto dal manuale di uso e manutenzione, devono essere installate la transenne o le delimitazioni intorno all'attrazione.
Protezione attiva	1. Ogni attrazione deve essere dotata dei mezzi estinguenti previsti dal libretto dell'attrazione, in ogni caso deve essere presente almeno un estintore di capacità estinguenta non inferiore a 34 A 144 BC; 2. le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70; 3. le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.
Sostanze pericolose o infiammabili	1. I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei, comunque non all'interno dell'area della manifestazione; 2. gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio; 3. i contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi (Circ. 74/56 o UNI TR 11426).

ALLEGATO 4

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE E MANIFESTAZIONI ANALOGHE IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO

LINEE GUIDA PER SAGRE E FESTE PAESANE SENZA ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

Le misure tecniche e gestionali di seguito riportate sono da considerarsi delle indicazioni. L'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza negli ambienti di lavoro rientra nella responsabilità del titolare dell'attività.

Area di installazione	1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti: - larghezza 3,5 m, - altezza libera 4 m, - raggio di curvatura 13 m, - pendenza non superiore al 10 %, - resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m);
	2. le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
Distanze di sicurezza	1. Tra i tendoni ed edifici e strutture esterne deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3,5 m.
Strutture e layout	1. Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto previsto dal progetto e da quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse); 2. tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a 2 m ed una larghezza minima di metri 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta; 3. devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a 1,2 m e di lunghezza massima di 50 m; 4. nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie; 5. l'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm); 6. le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di due fino a 150 persone complessivamente presenti e di tre quando le persone sono in numero superiore.
Impianti elettrici	1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico; 2. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi, quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o strade aperte al pubblico devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4); 3. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti

	meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto); 4. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti contro gli urti; 5. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti; 6. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55; 7. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto; 8. deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale; 9. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico.
Reazione al fuoco	1. Il telo dei tendoni deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato a firma del produttore.
Gestione della sicurezza	1. Deve essere prevista una squadra antincendio costituita da almeno 2 persone (il numero deve essere valutato in funzione delle caratteristiche dell'attività e dal numero di ospiti presenti da parte del responsabile dell'attività, in modo da garantire un primo intervento antincendio e l'assistenza all'evacuazione delle persone), in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per il livello di rischio valutato ai sensi dell'allegato IX D.M. 10.03.1998; 2. deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/08.
Presidi antincendio	1. Devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10.03.1998; 2. in prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC; 3. nel locale cucina, se la potenzialità totale degli apparecchi è superiore a 34,89 Kw, il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12.04.1996 con alimentazione a gas o al D.M. 28.04.2005 con alimentazione a combustibile liquido.
Impianti termici e di cottura	1. Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione deve essere non inferiore a 3,5 m; 2. il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30.11.1983 spazio scoperto), mantenendo i lati aperti; 3. le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto

	delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi; 4. i gruppi di cottura e gli impianti termici devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, dotati di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto; 5. gli apparecchi di riscaldamento a combustibile gassoso, liquido o solido devono essere installati in conformità ai DD.MM. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 e comunque in posizione tale da evitare la propagazione dell'incendio dal generatore al tendone; 6. i dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.
Impianti adduzione gas e depositi di gas e legna	1. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 o, in caso di potenza superiore a 34,8 9 Kw, al D.M. 12.04.1996; 2. eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere installate secondo quanto previsto dalla norma UNI TR 11246 nel caso di potenza totale degli apparecchi non maggiore a 35 Kw e quantitativo di G.P.L. inferiore a 125 Kg o dalla Circ. 74/1956 negli altri casi; 3. eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14.05.2004; 4. all'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica; 5. il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129 se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero in conformità al D.M. 12.04.1996 o D.M. 28.04.2005 se di potenzialità superiore; 6. i depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno 6 m.